

## **COMUNE DI SANTA NINFA (TP)**

### **DIRETTIVE GENERALI PER LA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.**

#### **RELAZIONE SULLE DIRETTIVE**

##### **Premessa**

Il Comune di Santa Ninfa è dotato di P.R.G. approvato con D. A. n. 47/DRU del 03 Aprile 2000 dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente il Piano è dunque decaduto, nella parte che si riferisce ai vincoli preordinati alla espropriazione, per il trascorso periodo di validità. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 15 del 30.04.1991, il Comune è pertanto obbligato alla revisione del P.R.G. vigente ed a redigere una "Variante generale al P.R.G."

La stessa L.R. 15/1991, all'art. 3 comma 7, (GURS n°22 del 01/05/1991) pone l'obbligo al Consiglio comunale di adottare, al fine di avviare l'iter di formazione della Variante, un documento contenente "direttive generali" per la formazione del piano.

La Circolare n. 1/92 D.R.U. dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha successivamente chiarito che dette direttive generali devono essere adottate dal Consiglio comunale sulla base di un'apposita relazione, da redigersi da parte dell'U.T.C., tesa ad individuare le problematiche urbanistiche di rilievo per il Comune ed i criteri informativi del Piano, necessari per un'adeguata pianificazione del territorio comunale.

La più recente Circolare n. 2 D.R.U. dell'11.07.2000, nel paragrafo sulle "Direttive generali del P.R.G.", evidenzia che le direttive da emanare devono essere redatte sulla base di un'istruttoria comprendente le informazioni disponibili a cura dell'U.T.C. su:

- a) disciplina urbanistica vigente e principali vincoli sovraordinati;
- b) stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
- c) stato dell'urbanizzazione;
- d) principali tendenze della domanda di abitazioni, servizi, strutture produttive, direzionali, commerciali e turistiche.

Il Piano Regolatore Generale costituisce un imprescindibile strumento di riferimento per tutte le attività pubbliche e private che si intendono intraprendere per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali, oltre che un indispensabile pazzo di tutela ambientale. La redazione di un nuovo PRG rappresenta dunque per ogni comune un fatto di grande rilevanza che deve essere riguardato come un atto di valenza scientifico-culturale e tecnico-amministrativo destinato a dare spessore alle scelte fondamentali di politica territoriale ed a realizzare gli interessi collettivi della comunità insediata.

Per questo il ruolo del Consiglio è centrale e intriso di grandi responsabilità, nell'ambito istituzionale di competenza. Nell'ambito di tale ruolo l'approvazione delle Direttive generali costituisce il primo passo di un percorso complesso all'interno del quale il Consiglio comunale è chiamato più volte ad intervenire; precisamente dopo la approvazione delle Direttive Generali il Consiglio comunale dovrà assumere le proprie determinazioni su uno schema di massima del piano, dovrà quindi procedere alla adozione del piano definitivo ed infine sarà chiamato ad esprimere le

proprie controdeduzioni sulle osservazioni che i cittadini potranno presentare a seguito della adozione.

Al fine di consentire al Consiglio comunale di svolgere il proprio ruolo in maniera consapevole e tecnicamente corretta sono dunque fornite nel seguito alcune fondamentali coordinate di riferimento sulle problematiche poste dall'attuale assetto territoriale e sullo stato di diritto del territorio scaturente dalla strumentazione urbanistica vigente e vengono riportate le indicazioni necessarie affinché il Consiglio Comunale possa procedere, come stabilito dall'art. 3 della L.R. 15/91, alla formulazione delle Direttive generali di propria competenza.

## **1. LO STATO DI FATTO E DI DIRITTO**

### **1.1 LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE**

Il P.R.G. vigente, adottato con delibera commissariale n. 51 del 29 luglio 1996, ed approvato con D. Dir n 47 del 3 Aprile 2000, ha suddiviso il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:

#### *Zona A*

Le zone A comprendono le parti del territorio di particolare interesse archeologico e/o ambientale naturalistico e paesaggistico al di fuori dei centri urbani esistenti o di progetto. Esse sono definite ai sensi delle specifiche leggi vigenti e ogni attività all'interno di esse è subordinata ai pareri e ai nulla osta prescritti dalle Leggi che le costituiscono e dai relativi successivi decreti di attuazione. La esecuzione di opere di qualsiasi tipo all'interno di una zona A è subordinata al parere favorevole dell'Ente preposto alla sua tutela.

#### *Zone B*

Le zone B, di completamento e sostituzione, sono le parti del territorio aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 2 lett.b) del D.M. 2.4.1968; in particolare il Piano prevede le seguenti sottozone:

Zona Br: è la zona oggetto del Piano di Ricostruzione approvato con D.A 183 del 01/07/1976;

Zona Bt: compresa la sottozona Bt1 è la zona oggetto del Piano di trasferimento;

Zona B1: è la zona avente tale denominazione nel Piano di recupero redatto ai sensi della L.R.37/1985;

Zona B2: è la zona avente tale denominazione formata dal Piano di recupero redatto ai sensi della L.R.37/1985 con densità fondiaria massima di 2 mc/mq e con numero massimo di elevazioni fuori terra 3 m.;

BD: Comprende la zona indicata con tale denominazione nel Piano di recupero degli insediamenti abusivi redatto ai sensi della L.R. 37/85.

Le zone B risultano per buona parte edificate ad eccezione della sottozona B2, quasi del tutto priva di insediamenti.

#### *Zona C*

Le zone C comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi ovvero al completamento di quelli esistenti che non hanno le caratteristiche delle zone B. Le zone C si distinguono in zone C1, C2. Nelle prime è stabilito un indice di densità fondiaria non superiore a 4 mc/mq con edifici costituiti da non più di tre piani fuori terra. Le zone C2 sono invece destinate a residenza stagionale con indice di densità fondiaria non superiore a 0.3 mc/mq.

Le zone C1 sono costituite da numerosi comparti distribuiti ad ovest dell'abitato e sono rimaste per lo più inutilizzate. Le zone C2 sono costituite da due soli comparti a sud dell'abitato rimasti totalmente liberi da costruzioni.

### Zone D

Alle zone D corrispondono le parti del territorio destinate a nuovi impianti produttivi artigianali, commerciali e industriali. Esse si articolano nelle seguenti sottozone:

D1 zona artigianale prevista dal Piano di Recupero degli insediamenti abusivi

D2 zona artigianale oggetto del Piano degli Insediamenti Produttivi

All'interno di tale zona è consentita la realizzazione di:

- a) laboratori artigiani purché di attività non nocive e/o inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;
- b) depositi e magazzini di merce all'ingrosso; locali per mostre connessi all'attività di produzione;
- c) edifici per attività commerciali
- d) edifici per attività di servizio (banche, edifici postali, telefoni, etc);
- e) distributori di carburanti per autotrazione e relativi manufatti edilizi;

Le zone D sono ubicate a ovest e nord del centro urbano. Le zone D1 presentano quasi tutte insediamenti, mentre le zone D2 sono parzialmente edificate.

### Zone F

Comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 2/4/68 n.1444.

Le zone F si articolano nelle seguenti sottozone:

Zona Fvas: zona del verde attrezzato per lo sport

Zona Fv: zona del verde pubblico

Zona F: zona delle attrezzature e impianti di interesse generale, comprendente aree destinate per l'istruzione scolastica, aree di interesse comune religiose, culturali, sociali, amministrative, per servizi pubblici, etc.;

Zona Fc: zona dei servizi commerciali con rapporto di copertura inferiore o uguale a 1 /3 e altezza massima delle costruzioni non superiore 10 m.

La dotazione di attrezzature risulta diffusa in tutto il centro urbano.

Ricadono all'interno delle zone F anche le aree destinate a parcheggi, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, individuate nelle tavole di piano con il simbolo funzionale "P".

### Dati metrici del Piano

#### Zone residenziali

B1	50130 mq
B2	27190 mq
Bd	32480 mq
Br	351520 mq
Bt	577420 mq
	<b>Tot. 1038740 mq</b>

C1	72840 mq
C2	91000 mq
	<b>Tot. 163840 mq</b>

#### Zone Produttive

D1	37379 mq
D2	119008 mq
	<b>Tot. 156387 mq</b>

## Attrezzature e zone verdi

Zone verdi	204950 mq
Attrezzature per l'istruzione	29419 mq
Attrezzature religiose	8830 mq
Attrezzature di interesse comune	38880 mq
Parcheggi	39790 mq
	Tot. <b>283620</b> mq

### **Abusivismo edilizio**

Come risulta dagli atti dell'Ufficio Tecnico (Settore edilizia-urbanistica), le istanze di sanatoria presentate sono n. 530 (n. 450 ai sensi della L. 47/1985 e della L.R. 37/1985; n. 21 ai sensi della L. 724/94; n. 59 ai sensi della L. 326/2003).

Di cui sono state rilasciate 219 concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della L. 47/1985 e della L.R. 37/1985, n. 25 ai sensi della L. 724/94 e n. 15 ai sensi della L. 326/2003.

Come confermato dai dati sopra riportati, l'abusivismo edilizio, pur presente nell'ambito del territorio comunale, non ha comunque determinato fenomeni patologici di particolare gravità, anche per il fatto che buona parte degli abusi accertati o autodenunciati riguardano in particolare opere di tipo pertinenziale, ampliamenti e sopraelevazioni.

## **1.2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

Nella progettazione del nuovo piano è necessario tener conto del fatto che le sue previsioni verranno ad incidere su un territorio il cui stato di diritto è stato precisamente definito dal previgente strumento urbanistico e da un insieme di strumenti di pianificazione sovralocale, quali il Piano per l'Assetto Idrogeologico, il Piano Territoriale Provinciale, Le linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed altri piani di settore e da programmi di sviluppo (PIT, Piani strategici,...), ognuno dei quali persegue propri obiettivi e strategie di intervento territoriale e sostenibilità ambientale ed all'interno dei quali possono essere previste destinazioni d'uso del territorio aventi valore vincolante per la pianificazione comunale.

Nel seguito si riporta dunque la descrizione dello stato di diritto del territorio comunale.

### **1.2.1 - Piano paesaggistico**

Il piano, previsto dal vigente Codice dei Beni culturali, è articolato in Sicilia in un documento di **Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale** (P.T.P.R.) approvato con D.A. 21 maggio 1999 n. 6080 e di 17 piani d'Ambito, che ne dettagliano le previsioni.

Nel documento di PTPR approvato sono contenuti indirizzi programmatici e pianificatori, direttive e prescrizioni; i primi hanno valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione comunale, le direttive e prescrizioni devono invece essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione comunale che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 delle Norme di attuazione, deve adeguarsi alle previsioni del piano paesaggistico entro diciotto mesi dalla sua approvazione.

Il piano, basato su una attenta valutazione dei valori paesaggistici e culturali del territorio, definisce un regime normativo orientato alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, che va integralmente recepito nel nuovo piano.

Nello stesso piano sono identificati con apposita schedatura e normati i beni culturali ricadenti nel territorio.

Le previsioni contenute nelle Linee guida e sin qui riepilogate dovranno essere specificate e dettagliate nel Piano d'ambito Trapani 2, già redatto ma ancora (2016) non adottato.

### ***1.2.2 - Piano per l'Assetto Idrogeologico***

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, di seguito P.A.I. è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000.

E' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. Il piano, articolato per bacini, è finalizzato alla identificazione delle criticità relative all'assetto morfologico ed idrogeologico del territorio ed alla definizione di un adeguato regime di tutela.

La redazione del Piano è stata preceduta dalla redazione del Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico, approvato con D.A. n. 298/41b del 4/7/00, con il quale erano stati individuati nel territorio siciliano n. 57 bacini idrografici principali, individuando per ciascuno di essi le principali criticità.


Gli obiettivi del Piano vengono così enunciati:

*“ a) attenuare il dissesto, contenendo l'evoluzione naturale dei fenomeni entro margini tali da poter garantire lo sviluppo della società,  
b) perseguire l'equilibrio sostenibile tra l'ambiente e le esigenze di sviluppo socio-economico (...),  
c) ridurre e/o mitigare le condizioni di rischio idraulico e di rischio di frana nelle aree individuate nel P.A.I., mediante un sistema coordinato di interventi strutturali e di interventi non strutturali,  
d) assicurare la compatibilità degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti,  
e) promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti (tecniche di ingegneria naturalistica,  
f) promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi,  
g) promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi.”*

In particolare il territorio di Santa Ninfa ricade nei piani stralcio di bacino n. 045 Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo approvato con D.P.R.S. n. 2 del 05/01/2012, n. 054 Bacino idrografico del Fiume Arena, approvato con D.P.R.S. n. 135 del 16/07/2007 e n. 056 Bacino idrografico del Fiume Modione ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del F. Modione ed il Bacino Idrografico del F. Belice, approvato con D.P.R.S. n. 312 del 16/07/2007.

In tali piani sono enucleate aree di pericolosità e rischio idraulico e geomorfologico, nella quali si applicano limitazioni più o meno consistenti alla attività edilizia.

Le aree di pericolosità mappate nel territorio comunale di Santa Ninfa (quasi esclusivamente connesse a fattori geomorfologici) sono riportate nello stralcio cartografico di seguito riportato (tratto dal SITR web gis).



### ***1.2.3 - Piano Forestale Regionale***

Il piano, redatto ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla L.R. n.14 del 2006, in coerenza con il D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 ed in conformità con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 giugno 2005, è uno strumento di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile dell'economia rurale della Sicilia.

Il Piano colma la mancanza di indirizzi organici per la pianificazione forestale regionale e soddisfa l'intendimento della Amministrazione regionale di pervenire alla salvaguardia ed all'incremento del patrimonio forestale della Sicilia nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, nonché di quelli conseguenti all'attuazione del protocollo di Kyoto attraverso una programmazione ordinata ed efficace che ricomponga in un unico quadro di riferimento tutti gli interventi in ambito forestale.

Il Piano Forestale Regionale è principalmente uno strumento "programmatorio" che consente di pianificare e disciplinare le attività forestali e montane allo scopo di perseguire la tutela ambientale attraverso la salvaguardia e il miglioramento dei boschi esistenti, degli ambienti pre-forestali (boschi fortemente degradati, boscaglie, arbusteti, macchie e garighe) esistenti, l'ampliamento dell'attuale superficie boschiva, la razionale gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli di montagna, e delle aree marginali, la valorizzazione economica dei prodotti, l'ottimizzazione dell'impatto sociale, ecc.

Il piano descrive le risorse forestali e gli strumenti disponibili, tecnici e finanziari, oltre che il territorio, le aree soggette ad intervento e le motivazioni delle scelte. Per rispondere alle esigenze di risposta ai diversi bisogni degli utilizzatori del Piano, ed ai diversi livelli di dettaglio necessari a rendere questo piano uno strumento strategico, di indirizzo, a carattere normativo, utilizzabile a fini istituzionali ed amministrativi ed altresì quale strumento tecnico utile a definire i metodi di gestione

del patrimonio forestale, il Piano Forestale Regionale è stato strutturato in più documenti che costituiscono parte integrante di esso:

- Analisi Conoscitiva
- Obiettivi ed Attuazione del Piano Forestale Regionale (PFR)
- Rapporto Ambientale
- Documenti di indirizzo e Cartografie
- Allegati al Piano (Le carte forestali regionali redatte secondo le definizioni di bosco FAO-FRA 2000, L.R. 16/1996 e D.lgs. 227/2001 sono consultabili in internet; i dati inventariali si trovano nella sezione Inventario forestale/dati inventariali).

Partendo dai principi delle "linee guida del Piano Forestale Regionale" è stato dato mandato all'allora Dipartimento Regionale Foreste di continuare e approfondire l'attività al fine di redigere una "Proposta di Piano Forestale Regionale".

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 14/2006 la validità temporale del Piano Forestale Regionale è di cinque anni, il piano delinea le attività del settore forestale per il periodo 2009-2013 e potrà "...essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie". Alla scadenza della durata di validità del programma, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Regione Sicilia provvederà all'approvazione di un nuovo periodo di programmazione.

Il Piano Forestale Regionale, da un punto di vista della validità spaziale, rappresenta una pianificazione di area vasta, pertanto si attua sull'intero territorio regionale, con le intensità e le modalità indicate in relazione per ogni singola politica di intervento prevista e trattata.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

*"1. mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;*

*2. mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;*

*3. mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);*

*4. mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;*

*5. mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);*


*6. mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche."*

Il Piano Forestale Regionale 2009/2013 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.28 del 19 gennaio 2012, previa proposta dell'Assessore Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari formulata con nota n. 4204 del 19 gennaio 2012.

Al piano sono allegati l'Inventario Forestale e la Carta Forestale Regionale, che sono stati definitivamente adottati dal Presidente della Regione con D.P.R.S. n.158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012.

Secondo l'art. 2 del citato Decreto *"Ogni... strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall' "Inventario forestale" e riportati nella "Carta forestale regionale" deve essere coerente, a pena di nullità, con i documenti di programmazione forestale indicati all' articolo 1 del presente decreto"*.

Nel territorio comunale di Santa Ninfa la carta forestale regionale localizza numerose aree boscate, di diversa dimensione e consistenza, visualizzate nello stralcio cartografico di seguito riportato, che per quanto detto devono essere tenute in conto nella progettazione del piano.



#### ***1.2.4 - Piano Territoriale della Provincia di Trapani***

Il piano, previsto in attuazione dell'art. 12 della L.R. 9/1986, oggi non più vigente, poteva contenere previsioni relative a nuove infrastrutture ed attrezzature di livello generale e provinciale riguardanti il territorio comunale e prevalenti sulla zonizzazione del PRG.

In atto risulta approvato soltanto uno schema di massima del piano.

Per effetto della abrogazione delle province e dell'entrata in vigore della L.R. 15/2015, che definisce un nuovo strumento di pianificazione territoriale del nuovo ente intermedio, oggi denominato Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, il piano sin qui redatto non avrà più seguito.

Il Libero consorzio dovrà adesso avviare la progettazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), che avrà il compito di determinare gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico, con la finalità ulteriore di tutelare l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il nuovo piano dovrà indicare, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

*“a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche;*

*b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano;*

*c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;*

*d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.”*

### ***1.2.5 - Piano di Tutela delle Acque e Piano regolatore degli acquedotti***

Il Piano di tutela delle acque, redatto in attuazione dell'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato adottato con Ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana – del 27 dicembre 2007.

La funzione del Piano è quella di prevenire e tutelare dal rischio di inquinamento il territorio della Regione siciliana ed in particolare i corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il Piano contiene anche "il programma delle azioni che devono essere realizzate in una prima fase per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori entro il 2015.

Gli obiettivi primari da raggiungere per il Comune di Santa Ninfa riguardano sia il sistema acquedottistico che quello fognario e prevedono il completamento degli impianti esistenti e la sostituzione delle reti acquedottistiche vetuste.

Accanto a questo piano si colloca il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma 2, lettera a), approvato con Decreto dell'Assessore per i Lavori pubblici 26 maggio 2006, aggiornato nel 2010 e successivamente con D.P.R.S. del 20.04.2012.

Il piano si pone i seguenti obiettivi:

“ - limitazione dell'uso delle risorse sotterranee;


- migliore utilizzazione delle acque superficiali e il risparmio di quelle di falda vulnerate o a rischio per sovrasfruttamento;

- spegnimento progressivo degli impianti di dissalazione”.

### ***1.2.6 - Progetto Integrato Regionale della Rete ecologica siciliana***

Il (PIR) Progetto Integrato Regionale, contenente le “Linee Guida per la realizzazione della Rete Ecologica Siciliana”, è stato approvato dalla Giunta regionale in data 24/11/2004, con il Decreto n. 376 del 24/11/2004. Il progetto persegue l'obiettivo della costruzione della rete ecologica regionale (RES) e costituisce uno strumento di intervento per l'attuazione di una politica di conservazione della natura, della biodiversità e di promozione dello sviluppo sostenibile nei contesti territoriali ad elevata naturalità

Valenza sovraordinata hanno anche per certi versi i **Piani di gestione delle aree comprese nella rete Natura 2000**, tutti già approvati. Il territorio di Santa Ninfa è interessato nella parte occidentale da aree di rete Natura 2000, come mostrato nella cartografia di seguito riportata (tratta dal web gis SITR).



Lo strumento di gestione di tali aree è costituito dal Piano di gestione, avente i seguenti obiettivi:


- Gestione e salvaguardia degli habitat e delle specie esistenti
- Riquilibrificazione/ripristino dell'integrità ecologica
- Ricostruzione di nuovi habitat/ambientanti
- Mitigazione degli impatti
- Mantenimento e recupero del paesaggio agrario tradizionale e valorizzazione delle risorse territoriali
- Fruizione dei siti, comunicazione, formazione e valorizzazione delle attività economiche sostenibili.

Il patrimonio, le componenti e i fattori della biodiversità espresse dai Siti Natura 2000 che interessano il territorio comunale sono ampiamente descritti nei Piani di Gestione già redatti e definitivamente approvati. In essi sono pure dettate le linee guida per la tutela e valorizzazione delle aree.

### ***1.2.7 - Piano regionale dei Parchi e delle Riserve***

Il Piano regionale dei Parchi e delle riserve è istituito in Sicilia dalla L.R. n.98 del 06 maggio 1981, "Istituzione nella Regione Siciliana dei parchi e delle riserve naturali". Con tale piano, approvato con D.A n. 970 del 1991 sono stati individuati e regolamentati 79 riserve e 4 parchi regionali.

Il territorio di Santa Ninfa è interessato nella parte occidentale dalla riserva regionale denominata "Grotta di Santa Ninfa", la quale si estende anche fuori il territorio comunale, come mostrato nella cartografia successiva.



### **1.2.8 - Piano regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio (Piano cave)**

Previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, il Piano dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio è stato approvato nel Settembre 2010. Successivamente, a seguito di annullamento, disposto con D.P.Reg. n. 711 del 3 novembre 2014, è stato rielaborato ma la nuova stesura non risulta ancora approvata.

Il Piano:

- a) *“Individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. Per tali aree stabilisce i vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attività di cava”;*
- b) *“Delimita nell’ambito delle aree di cui alla precedente lettera a, i bacini aventi particolare rilevanza per l’economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39. Di tali bacini è effettuata la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l’indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto al servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione”;*
- c) *“Individua le aree nelle quali l’attività estrattiva è limitata o preclusa”.*

Il Piano regionale dei materiali da cava non prevede nessuna localizzazione nel territorio di Santa Ninfa.

### **1.2.9 - Piano Regionale di gestione del rischio alluvioni**

Previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 di recepimento ed attuazione della Direttiva 2007/60/CE, il **Piano di gestione del rischio alluvioni** persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze

negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture.

La normativa prevede che gli elementi di cui al piano di gestione del rischio di alluvioni siano soggetti ad un riesame periodico e, se del caso, aggiornati, anche tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. I Piani di gestione devono contenere misure per la gestione del rischio di alluvioni nelle zone ove, in base alle analisi svolte, possa sussistere un rischio potenziale ritenuto significativo evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

La Regione Siciliana, in attuazione del Decreto legislativo 219 del 10 dicembre 2010, ha avviato il processo attuativo delle fasi stabilite dalla direttiva e in particolare della redazione del Piano di Gestione, la cui bozza è stata pubblicata nel dicembre 2014. Sono state predisposte in particolare, avvalendosi dei dati del P.A.I., mappe di pericolosità e di rischio di alluvione. Tali mappe indicano le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento a tre scenari:

- Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Nel territorio di Santa Ninfa non sono individuate aree di pericolosità o rischio.

### **1.3 VINCOLI TERRITORIALI**

Agli strumenti sin qui elencati vanno infine aggiunti vari provvedimenti legislativi ed amministrativi, di livello nazionale e regionale, che definiscono un quadro di vincoli territoriali, che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli. In aggiunta a tali vincoli, derivanti da strumenti di pianificazione locale e sovraordinata, agiscono sul territorio comunale altri vincoli discendenti da norme legislative o regolamentari, di seguito descritti.

#### ***A) Vincolo paesaggistico.***

I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio", modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Tale Codice ha seguito nel tempo l'emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto "Galasso") e nella L. n. 431/1985 (Legge "Galasso"), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna.


Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l'art. 136 e l'art. 142.

L'art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo mentre l'art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appenninici", ecc.


In particolare risultano sottoposti a vincolo paesaggistico le seguenti parti del territorio comunale indicate nello stralcio cartografico di seguito riportato (tratto dal SITR web gis).



*Aree di interesse paesaggistico – fiumi, lett.a) art. 134, D. Lgs n. 42/2004*



*Aree di interesse paesaggistico - lett.c) art. 134, D. Lgs n. 42/2004*



*Aree di interesse paesaggistico - zone di interesse archeologico*

***B) Vincoli di interesse storico, archeologico ed etnoantropologico.***

Nell'ambito urbano e nel territorio extraurbano, oltre agli edifici pubblici e religiosi vincolati ope legis, risultano vincolati, per il loro interesse storico, architettonico o etnoantropologico alcuni altri edifici e manufatti che sono identificati nelle cartografie del P.R.G.

***C) Fasce di rispetto stradali.***

Nelle aree contermini alle strade pubbliche esterne al centro abitato si applicano fasce di arretramento delle costruzioni stabilite dal Regolamento di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147 e succ. mod.

Il territorio di Santa Ninfa risulta attraversato dal tracciato della Strada Statale 188 Marsala- Lercara Friddi, che percorre parte del territorio comunale incrociando la strada statale 119 di Gibellina.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/92 è imposta attorno a tali strade una fascia di rispetto della larghezza di metri 40, che si riduce a 20 in corrispondenza dei centri abitati.

***D) Fascia di rispetto cimiteriale.***

In forza del testo unico sulle leggi sanitarie e smi, è stabilita una fascia di rispetto attorno al muro perimetrale dei cimiteri; in tale fascia sono consentite, oltre alle attività agricole, le opere direttamente connesse alla funzionalità del servizio pubblico, quali strade veicolari e pedonali, attrezzature tecnologiche di supporto, allacciamenti alle reti, parcheggi, sistemazioni a verde. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti sono consentiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della L. 166/2002, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i

cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione.

***E) Fascia di rispetto del depuratore.***

Il Comune di Santa Ninfa risulta dotato di un impianto di pretrattamento dei reflui in cui ad un trattamento di primo livello di grigliatura meccanica e manuale è abbinato un trattamento di secondo livello per la separazione dei solidi sospesi sedimentabili e/o, in tempo di pioggia, delle sabbie (sistema di depurazione di secondo livello).

Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27/86, tenuto conto dei requisiti dell'impianto di depurazione (di terzo livello), la larghezza della fascia di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità circostante l'area dell'impianto di depurazione è di 50 metri.

***F) Vincolo sismico.***

L'intero territorio rientra nel vincolo sismico imposto con L. 64/1974 e s.m.i; per effetto di tale vincolo tutte le costruzioni di qualsiasi tipo e natura, al fine di garantire la sicurezza della popolazione, dovranno rispettare le specifiche norme tecniche vigenti e la loro realizzazione è subordinata alla acquisizione dello specifico parere di competenza del genio civile di Trapani.

***H) Vincolo di elettrodotti.***

Ai lati delle linee aeree esterne esistenti aventi tensione nominale superiore a 132 KV, al fine di limitare l'esposizione ai campi elettrici e magnetici negli insediamenti abitativi, in attuazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e succ. mod., va prevista una fascia di arretramento delle costruzioni adibite ad abitazione o nelle quali comunque si svolgano attività che comportano tempi di permanenza prolungati, di ampiezza pari a quella stabilita, per ciascuna tensione nominale, dalla norma soprarichiamata.

Il territorio è attraversato da elettrodotti, il cui tracciato è rilevabile dalle cartografie in allegato.

***I) Vincolo di tutela degli acquiferi.***

Attorno a ciascun pozzo e sorgente, sensi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i, va prevista una fascia di tutela assoluta di m.10, da recintare opportunamente, ed una ulteriore fascia di rispetto, di m. 200 di raggio, nella quale sono vietate le attività elencate nella norma sopracitata. Potranno ulteriormente essere adottate dall'Autorità comunale, con apposita Ordinanza, misure per tutelare adeguatamente i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde, prevedendo zone di protezione.

***L) Aree boscate***


La Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i. ha istituito un vincolo riguardante i boschi e le aree limitrofe ai boschi così articolato:

*"[...]1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.*

*Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.*

*Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150".*

Nel territorio comunale sono presenti varie aree boschive di estensione superiori ad 1 ettaro e dunque per forza di legge, attorno ad essi è istituita una fascia di arretramento esattamente individuata negli elaborati cartografici che accompagnano il presente rapporto.




### ***M) Vincolo idrogeologico.***

Parte del territorio comunale (vedi figura) risulta sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 e del regolamento applicativo di cui al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

Sono sottoposti a “vincolo per scopi idrogeologici” “i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.

Nelle parti del territorio comunale assoggettate al vincolo di cui al R. D. 3267/1923 l'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal Piano è subordinata alla acquisizione dello specifico nulla osta da parte dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

In tali ambiti tutte le attività di trasformazione, di qualsiasi tipo e natura, sono assoggettate alle procedure autorizzative specificate di recente con D.A.R.T.A. 17 aprile 2012.



***N) Vincolo di espianto degli ulivi.***

In tutto il territorio comunale, come per altro in tutta la regione, vige il divieto di procedere all'espianto o taglio degli ulivi, se non nei casi e con le procedure previsti dal D.Lvo.L. 27.07.1945, n.475 e succ. modifiche ed integrazioni e con l'autorizzazione in esso prevista.

***O) Beni confiscati.***

Nelle aree ed immobili sottoposti a sequestro o confisca in applicazione della legislazione nazionale vigente si applicano le disposizioni e le destinazioni d'uso specificatamente indicate per ciascun bene nel relativo decreto di confisca.

***P) Vincolo di acquedotto, oleodotto, gasdotto.***

Ai lati delle condutture in pressione che attraversano il territorio comunale è istituita una fascia di protezione di larghezza minima di m.1,50 per parte dall'asse della tubazione; sono fatte salve eventuali maggiori distanze imposte dall'Ente gestore all'atto della realizzazione. In tali fasce è vietata qualsiasi costruzione ed il terreno potrà essere destinato a strada o a giardino con divieto di aratura, di stazzo di bestiame, di piantagioni arboree di alto fusto e di concimazioni.

***Q) Vincolo sulle aree percorse dal fuoco***

La legge n. 353 del 21 novembre 2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" ha introdotto e ridefinito i divieti sui terreni percorsi dal fuoco e le prescrizioni da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio.

La legge all'articolo 10 prevede che:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

È vietata per dieci anni, sugli stessi soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Sono vietate per cinque anni, sugli stessi soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente.

Nel territorio di Santa Ninfa ricadono alcune aree di modesta dimensione assoggettate ai vincoli sopradetti, che risultano esattamente mappate nel catasto incendi pubblicato nel web gis del Piano forestale regionale.

## **2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE.**

Il piano regolatore vigente ha recepito le prescrizioni dei precedenti piani, sorti dopo il sisma del 1968 che ha quasi totalmente distrutto il comune. Tali piani, che hanno regolato l'attività edilizia nelle aree urbanizzate e non ancora utilizzate ma destinate all'edificazione, furono denominati Piano di ricostruzione e Piano di trasferimento. Il primo fu redatto per regolamentare il centro preesistente mentre il secondo fu destinato alle nuove costruzioni.

La ricostruzione del centro urbano è avvenuta rispettando buona parte il tracciato delle antiche strade e struttura degli isolati. I nuovi quartieri costruiti secondo il piano di trasferimento si caratterizzano per lunghe schiere di edifici mostrando uno schema morfologico di tipo razionalista. La tipologia di abitazioni al di fuori del centro urbano, invece, è prevalentemente quella della villa residenziale isolata, spesso esito di un'edilizia abusiva.

### 3. INDIRIZZI PROGETTUALI GENERALI DEL PRG

#### 3.1 LE INVARIANTI STRUTTURALI

Devono considerarsi elementi invarianti nella progettazione del nuovo PRG una serie di indicazioni progettuali derivanti da varie fonti normative sia regionali che statali, che compongono un quadro vincolistico da recepire integralmente nel PRG. Le principali di tali norme sono:

- la legge 431/1985 come riscritta nel Codice dei Beni Culturali. Nella pianificazione degli ambiti interessati dalla legge il PRG dovrà tener conto della necessità di non compromettere il valore ambientale e paesistico con previsioni lesive dei caratteri propri di ciascun sito.
- le leggi che fissano distanze minime delle costruzioni a protezione di infrastrutture pubbliche, quali le strade, il depuratore, il cimitero.
- la legge n. 16/1996, come modificata dalla L.R. 13/1999 e successivamente dalla L.R. 6/2001, che stabilisce limiti di edificazione nei boschi e nelle relative fasce di rispetto. Per quanto riguarda le fasce di rispetto occorrerà in particolare che il Consiglio valuti la opportunità di avvalersi, per alcune e delimitate zone, delle disposizioni contenute nell'art. 89, 8°c. della L.R. 6/2001, che consentono di prevedere all'interno dei PRG una deroga al vincolo assoluto di inedificabilità nelle fasce di rispetto boschivo, ammettendo nuove costruzioni con il limite di 0,03 mc/mq.
- il vincolo sismico, che determina limitazioni nella attività edilizia;
- il vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, imposto con Decreto n. 64 del 13 aprile 1961 ed entrato in vigore il 5 agosto 1961.

Elementi invarianti nella progettazione del PRG devono essere considerati pure le eventuali indicazioni vincolistiche derivanti dagli studi propedeutici di settore, geologico ed agricolo-forestale.

Nel primo dovranno infatti essere indicate e perimetrate le eventuali aree soggette a dissesti di natura geologica o idraulica o interessate da formazioni tettoniche o da rischio sismico in genere, nelle quali potranno non essere ammesse nuove costruzioni, nonché le aree nelle quali le nuove costruzioni potranno essere eseguite osservando particolari cautele. Tali indicazioni dovranno riguardare in particolare le aree di nuova urbanizzazione previste nella Variante; una verifica di natura geologica, anche alla luce della nuova normativa tecnica sulle costruzioni subentrata nel 2008, dovrà comunque essere svolta, ai fini di una loro eventuale riconferma nel nuovo piano, anche per le aree già interessate da previsioni di urbanizzazione del PRG vigente. Lo studio dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni tecniche contenute nella Circolare ARTA n. 3/2014.

Nello studio agricolo-forestale, oltre ad essere indicate ed esattamente perimetrate le aree boscate e le aree di macchia e vegetazione ripariale ai sensi del D.P.R.S. del giugno 2000, ai fini dell'applicazione del vincolo sopra ricordato, sono pure essere individuate le aree agricole interessate da colture specializzate o dotate di particolari infrastrutture. Per tali ambiti la Variante non potrà prevedere, a meno di comprovate ed ineludibili necessità, destinazioni diverse da quelle agricole. Nella redazione di tale studio, che in realtà dovrà soltanto verificare quanto già accertato in precedenza, nello studio agricolo forestale allegato al PRG vigente, occorrerà tenere conto delle risultanze degli studi effettuati dall'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente per la realizzazione del "Sistema Informativo Forestale". Tale studio contiene infatti una precisa perimetrazione dei boschi alla scala 1:10.000.

Occorre infine tenere conto che, dal momento che nel territorio di Santa Ninfa ricadono aree che per il loro elevato interesse ambientale sono classificate SIC e ZPS, il nuovo PRG deve essere sottoposto, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni a Valutazione di Incidenza Ambientale.

### 3.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il nuovo piano, così come tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, dovrà essere sottoposto al procedimento di VAS, in attuazione di quanto stabilito con D.L.vo n. 152/2006 e smi, al fine di minimizzare o mitigare l'impatto ambientale delle opere in esso previste.

Di seguito si riporta una schematizzazione delle principali fasi che dovranno costituire il procedimento di formazione del PRG integrato con la Valutazione Ambientale Strategica.

Si precisa che le sequenze procedurali di seguito indicate e le articolazioni temporali proposte costituiscono una delle possibili interpretazioni dei disposti normativi vigenti ed ovviamente quella ritenuta più corretta al fine di armonizzare le procedure della VAS con quelle di formazione del piano; sino a questo momento infatti la Regione Siciliana non ha proceduto alla regolamentazione di questa materia, in vero tanto più necessaria per il fatto che le procedure stabilite dalla normativa sulla VAS e quelle derivanti dalla normativa urbanistica vigente nella regione siciliana differiscono sensibilmente sia nei tempi che nei contenuti. Di recente è stato approvato, con DPRS n. 23 del 08/07/2014, un Regolamento riguardante la VAS, che però in realtà non aggiunge quasi nulla a quanto già prescritto dal vigente Codice dell'Ambiente. Viceversa importanti sono le disposizioni contenute nell'art. 39 della L.R. 3/2016, con le quali sono stati unificati i procedimenti di formazione del piano e della VAS.

**Tab. 1 - Sequenza procedurale per la formazione del piano integrato con la VAS**

1	• Approvazione delle Direttive generali per la formazione del piano da parte del Consiglio comunale
2	• Elaborazione, da parte dell'ufficio di piano, del Rapporto Preliminare ambientale ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale
3	• Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e della AC
4	• Espressione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e della AC
5	• Elaborazione degli studi di settore (geologico e agricolo-forestale) e dello schema di massima del piano
6	• Approvazione da parte del Consiglio comunale delle determinazioni sullo schema di massima del piano, tenendo conto delle risultanze della consultazione
7	• Elaborazione del progetto definitivo del Piano e redazione del Rapporto Ambientale corredato dello studio di incidenza ambientale per le aree SIC
8	• Acquisizione del parere del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 64/1974 sulla compatibilità geomorfologica
9	• Adozione del piano corredato dagli studi di settore (geologico ed agricolo-forestale), dallo studio di incidenza ambientale per le aree di Natura 2000 e dal Rapporto Ambientale con la Sintesi non Tecnica da parte del consiglio comunale.
10	• Pubblicazione di un avviso di avvenuta adozione del piano e di invito alla presentazione di osservazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
11	• Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle amministrazioni e dei soggetti privati comunque interessati attraverso il deposito e la pubblicazione del piano per sessanta giorni consecutivi
12	• Valutazione, da parte del consiglio comunale, della documentazione, osservazioni, obiezioni e suggerimenti ricevuti in fase di consultazione
13	• Presentazione del piano, con tutta la documentazione a corredo, all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'espressione di un parere motivato di carattere ambientale (da parte del Servizio VAS) ed urbanistico (da parte del Servizio Urbanistica) e del voto conclusivo del CRU
14	• Approvazione definitiva del piano con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica
15	• Pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si

	possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione sui siti web della autorità interessate (Comune ed Assessorato regionale del territorio ed ambiente) dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- decreto di approvazione del piano</li> <li>- documentazione tecnica costituente il piano;</li> <li>- parere motivato espresso dall'autorità competente in materia ambientale;</li> <li>- dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</li> <li>- misure adottate in merito al monitoraggio</li> </ul> </li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione del piano e monitoraggio degli effetti ambientali.</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione periodica del pubblico in merito alle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate</li> </ul>

### 3.3 RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Nella progettazione della Variante generale è necessario tener conto del fatto che le sue previsioni verranno ad incidere su un territorio il cui stato di diritto è stato precisamente definito dal previgente PRG, del quale il nuovo piano costituisce variante, e da un insieme, precedentemente descritto, di strumenti di pianificazione sovralocale.

Tale notazione, di per se importante, assume una maggiore rilevanza in relazione a quanto previsto dal Decreto legge del maggio 2001 che regola il procedimento di espropriazione per pubblica utilità; in esso si prevede infatti che i vincoli espropriativi, decaduti per il trascorso periodo di validità, se riproposti nei nuovi strumenti urbanistici, debbano essere indennizzati. Tale disposizione, che è entrata in vigore a far data dal gennaio 2002, vincola l'attuazione del nuovo Piano alla disponibilità delle somme occorrenti per gli indennizzi.

Nella redazione del nuovo piano pertanto dovrà, caso per caso, valutarsi con la massima attenzione l'opportunità di riconferma dei vincoli espropriativi, che dovrà comunque in linea di principio ammettersi soltanto nel caso di comprovata necessità.

Di contro le previsioni non espropriative del previgente PRG potranno confermarsi nel caso in cui non contrastino con il sistema degli invarianti strutturali, con i principi di tutela posti a fondamento della Variante, ovvero con disposizioni normative intervenute successivamente alla approvazione del PRG.

### 3.4 PRESCRIZIONI ESECUTIVE DEL PRG

La norma che regola le Prescrizioni esecutive del PRG (art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, come modificato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 15) è stata oggetto di una interpretazione autentica, offerta dall'art. 102 della L.R. 16.04.2003, n.4.

In forza di tale disposto le Prescrizioni esecutive del PRG possono essere progettate in maniera temporalmente disgiunta rispetto al PRG, purchè vengano adottate entro il 180esimo giorno dopo la approvazione del PRG.

Tale disposto, che nasce dalla constatazione della scarsa efficacia di tale strumento urbanistico, e che prelude ad una sua definitiva cancellazione, già più volte annunciata, va considerato favorevolmente dal momento che snellisce notevolmente i tempi di formazione del PRG e ne semplifica l'iter formativo, oltre naturalmente a ridurre sensibilmente i costi di redazione.

Per tali ragioni si suggerisce di rinviare l'eventuale redazione delle Prescrizioni esecutive, sempre che nel frattempo non intervengano le disposizioni abrogative sopra dette, a dopo la definitiva approvazione del P.R.G.

#### **4. INDIRIZZI PROGETTUALI SPECIFICI**

Stante la sostanziale validità delle previsioni contenute nel PRG vigente, l'attività di revisione del PRG dovrà limitarsi ad una verifica delle sue previsioni per adeguarle alle nuove condizioni dello stato di fatto e di diritto, precedentemente descritto.

Gli obiettivi generali che dovranno sovrintendere alla revisione del PRG possono riassumersi in alcune indicazioni inerenti prevalentemente la tutela e l'uso del suolo e del patrimonio ambientale nel suo complesso.

A tale scopo, i principi pianificatori di carattere generale dovranno porre come centrale il problema del raggiungimento dell'equilibrio territoriale, inteso come rapporto ottimale fra sistema ambientale a prevalente valenza naturalistica e sistema ambientale a prevalente carattere antropico e del mantenimento nel tempo di tale equilibrio.

La tutela del territorio e dell'ambiente, inteso come risorsa e non come vincolo, la valorizzazione del patrimonio culturale, urbanistico, architettonico e monumentale, la salvaguardia e il mantenimento dei valori sociali ed etnologici della popolazione, sono tutti elementi imprescindibili da tenere fermi e presenti in sede di redazione del nuovo PRG.

Per quanto concerne il contenuto tecnico-normativo del PRG si sottolinea la necessità, di cui si è già detto, di limitare il più possibile la previsione di vincoli preordinati alla espropriazione, atteso che essi decadono dopo appena cinque anni dalla approvazione del Piano, rinviandone la previsione a piani esecutivi di iniziativa pubblica o, più opportunamente, di iniziativa privata.

Se a questo si aggiunge il fatto che con la sentenza 348/07 della Corte Costituzionale e con la successiva ratifica operata dalla finanziaria 2008, l'indennizzo nella espropriazione per pubblica utilità è stato quasi raddoppiato, commisurandolo al valore di mercato del bene da espropriare, ci si rende conto facilmente di quanto profondamente sia mutato il ruolo del piano urbanistico e quanto poco produttivo possa ormai ritenersi la consolidata pratica della apposizione, attraverso il PRG, di vincoli espropriativi.

Il nuovo PRG pertanto dovrà avere il carattere di strumento di regolamentazione generale dell'uso del suolo da porre in essere attraverso una macrozonazione funzionale e la codificazione di norme attuative, che lascino i necessari gradi di libertà agli interventi successivi.

Tale impostazione è infatti quella che consente di minimizzare i vincoli diretti sulle proprietà, rinviandoli per quanto possibile alla fase attuativa, ed evitando così la completa perdita di validità del Piano dopo appena cinque anni dalla sua approvazione; è quella che minimizza la necessità di far ricorso a varianti ogni qual volta (cioè quasi sempre) il progetto esecutivo di un intervento pubblico o privato non corrisponda esattamente, per ragioni tecnico-progettuali o per sopravvenute esigenze funzionali, al disegno del PRG; è quella che consente comunque alla collettività di avere regole assolutamente certe, semplici e facilmente comprensibili.

Al fine di rendere più equo e garantista il processo di formazione dei piani urbanistici è poi opportuno prevedere il ricorso ad una serie di pratiche, che con un termine generico possono definirsi di perequazione urbanistica, che, superando i limiti della innovazione disciplinare, sono già entrati a pieno titolo nello strumentario del piano ed in molte regioni (ma non in Sicilia) hanno già avuto una specifica codificazione normativa.


Le procedure di perequazione urbanistica, pur non risultando di per se risolutive della più ampia problematica connessa alla crisi dell'istituto della espropriazione per pubblica utilità, hanno dimostrato però di poter contribuire in maniera efficace alla gestione del piano urbanistico, introducendo pratiche alternative all'espropriazione, che prevedono la cessione volontaria delle aree assoggettate a vincoli ablativi di edificabilità a fronte di benefici di varia natura, che vanno dalla equa ripartizione tra tutti i proprietari interessati dei diritti edificatori, alla possibilità di trasferire tali diritti in altri ambiti edificabili definiti dal piano sino a premialità volumetriche aggiuntive contrattabili tra il privato e la pubblica amministrazione.

E' ovvio che il ricorso a tali pratiche, per risultare realmente efficace e risolutivo, deve essere integrato nel processo di progettazione del piano sin dalle sue fasi iniziali.

Di seguito si riportano indirizzi specifici per la revisione del piano, con riferimento alle principali problematiche delle quali tale revisione dovrà farsi carico.

#### **4.2 LA RESIDENZA ED I SERVIZI CONNESSI**

Nei grafici sottoriportati è descritto in maniera assai eloquente l'andamento della popolazione residente negli anni successivi alla approvazione del piano.



Come si vede, non solamente non si sono avverate le previsioni di crescita contenute nel PRG vigente, ma si è verificata al contrario una forte accelerazione dei processi regressivi già in atto, che ha portato la popolazione di Santa Ninfa (nel 2014) al suo minimo storico.

Alla luce di tali dati le previsioni dello strumento urbanistico vigente relative alle zone di espansione non necessitano di alcun incremento, risultando certamente sufficienti a corrispondere ai fabbisogni abitativi che verosimilmente si verificheranno nel prossimo decennio.

La verifica comunque dovrà essere basata non solamente sull'andamento dei dati demografici, ma su tutti i fattori che determinano fabbisogno abitativo, ivi compreso quello di sostituzione e quello non primario.

Nella revisione delle previsioni relative alle zone di espansione dovrà comunque tenersi presente il quadro degli "invarianti strutturali", delle quali si è detto e dovranno in particolare valutarsi le indicazioni derivanti dagli studi geologico ed agricolo-forestale, al fine di verificare eventuali incompatibilità.

#### **4.3 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Come già detto, le previsioni del PRG riguardanti i comparti produttivi hanno trovato sinora limitatissima attuazione. Alla luce di tale constatazione occorrerà sottoporre ad attenta verifica tali previsioni, ponendo in essere attraverso il nuovo piano tutte quelle semplificazioni che possano agevolare le iniziative economiche ed imprenditoriali.

Tali considerazioni devono riguardare sia le aree destinate alla produzione ed all'artigianato, ed in particolare le zone D2, sia le aree destinate allo sviluppo di attività turistico-ricettive, che vanno favorite in ogni modo, nel rispetto comunque dei principi di tutela e salvaguardia del territorio.

#### **4.4 IL TERRITORIO AGRICOLO**

Per una migliore definizione degli obiettivi che il PRG deve porsi per il territorio agricolo occorrerà riferirsi allo specifico studio agricolo forestale, nella quale si potranno meglio evidenziare le

vocazioni del territorio.

Tuttavia già fin d'ora si può dire che occorre incentivare lo sviluppo e il potenziamento delle reti infrastrutturali agricole, con un adeguato sviluppo delle strade di penetrazione, avendo come obiettivo prioritario la valorizzazione delle produzioni tipiche tradizionali.

Occorre, inoltre, favorire adeguatamente lo sviluppo dell'agriturismo nel rispetto delle prestazioni ecologiche richieste dall'ambiente naturale. In tema di fruizione di beni ambientali e dell'agriturismo, interessante e utile appare la tutela, la protezione, il recupero e la valorizzazione degli antichi manufatti presenti nelle aree interne (casali, mulini, pozzi, abbeveratoi, ville, miniere) che, pur non rivestendo particolare carattere storico-artistico, assumono il valore di testimonianza della cultura contadina e protoindustriale, creando attorno ad essi itinerari e percorsi per la loro migliore fruizione.

Nel merito poi della regolamentazione urbanistica del verde agricolo, essa andrà rivista tenendo conto della esperienza maturata in questi anni di applicazione del PRG, puntando alla rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo delle iniziative agricole.

#### **4.5 LE INFRASTRUTTURE ED I SERVIZI GENERALI**

Le previsioni del PRG riguardanti le attrezzature generali e locali dovranno essere complessivamente riviste ed aggiornate in base alle prospettive di concreta realizzabilità.

Dovrà in particolare valutarsi la opportunità di non confermare le opere di competenza provinciale in considerazione dell'abolizione di tale Ente.

#### **4.7 DIRETTIVE SPECIFICHE**

Nel nuovo piano, oltre a quanto detto, occorrerà tener conto delle seguenti indicazioni di dettaglio: